

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DELL'8 LUGLIO 2008, N. 109

**NORME RELATIVE ALL'IMPIEGO DEI FONDI ASSEGNATI ALLA REGIONE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 107, LETTERA E),
DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 (LEGGE FINANZIARIA 2008)**



Art. 1

*(Trasformazione dei rapporti
a tempo indeterminato)*

1. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 14, comma 14, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 (Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi), in servizio a tempo determinato presso gli enti locali da almeno sette anni alla data del 1° gennaio 2008 e risultato idoneo in esito alle procedure concorsuali di cui all'articolo 6 ter, comma 1, del d.l. 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile,

nonché a favore di zone colpite da calamità naturali), può essere assunto a tempo indeterminato per la copertura di posti vacanti presso un diverso ente locale, ente o azienda strumentale della Regione e degli enti locali, mediante accordi tra gli enti interessati.

2. All'ente che procede all'assunzione ai sensi del comma 1 vengono assegnati i fondi di cui all'articolo 14, comma 14, del d.l. 6/1998, nei limiti ivi previsti in base all'integrazione apportata al comma medesimo, per il quinquennio 2008/2012, dall'articolo 2, comma 107, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008).

IL PRESIDENTE

(Raffaele Bucciarelli)

